CONVENZIONE EX ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017 TRA IL COMUNE DI BIUSTO ARSIZIO E L'ASSOCIAZIONE _____ PER SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' DI VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE E BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE NONCHE' SUI CORRETTI COMPORTAMENTI IN AMBITO URBANO DA PARTE DEI RELATIVI CONDUTTORI

L'anno _____ addì _____del mese di_____

TRA

Il Comune di Busto Arsizo con sede in con sede in via F.lli d'Italia 12 CAP 21052 Codice Fiscale/PIVA 00224000125 , rappresentato da _____, nato il _____ a _____, il quale agisce nel presenta atto in qualità di _____, ed in rappresentanza dell'ente,

E

L'Associazione denominata _____ (di seguito Associazione), Sezione Provinciale di ---------- codice fiscale _____ con sede legale in _____, rappresentata dal sig. _____ nato a _____ il _____ CF _____ il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione stessa;

PREMESSO

• che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

• che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

• che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

• che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

• che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";

• che con Delibera di Giunta n. ___ del _____su proposta del Dirigente Polizia Locale è stata espressa la volontà dell'amministrazione di rivolgersi a soggetti del Terzo Settore per l'espletamento delle attività meglio descritte al successivo punto 1;

• che con la citata delibera di Giunta n. del _____ è stato fissato in €……,00 il budget annuale massimo di rimborso spese da riconoscere al Soggetto del terzo Settore individuato a seguito di procedura comparativa ex. D.Lgs 117/2017, da corrispondersi da parte del Comune ;
• che l'Associazione convenzionata, possiede i requisiti di moralità professionale e adeguatezza, con iscrizione all'apposito registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato (Atto di _____ n. _____, numero iscrizione_____, che opera attivamente sul territorio, dotata di esperienza e di adeguata organizzazione, che secondo le proprie previsioni statutarie si propone, tra gli altri scopi, quello di promuovere e partecipare ad attività di Volontariato per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali, culturali a tutela e salvaguardia degli animali;
• che lo Statuto dell'Associazione _____ , dal quale emergono le finalità animaliste, allegato e parte integrante alla presente convenzione, dovrà essere osservato da tutti i volontari nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione;
• che l'Associazione dispone di un proprio nucleo di Guardie zoofile composto da n. _____ associati;
• che l'attività oggetto della presente convenzione riveste interesse primario per la collettività;
Vista la Legge Regionale Lombardia L.R. n. 15/2016 che:
- al comma 12 dell'art. 107 alla lett. c) dispone che spetta ai Comuni l'attività di vigilanza, di prevenzione e accertamento delle infrazioni previste in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo mediate il corpo di polizia locale, nonché alla lett. d) la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi della cit. Legge e sulle modalità di attuazione, anche avvalendosi degli uffici tutela animali, ove istituiti, e della collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 111
- al comma 13 stabilisce che per l'esercizio delle attività di cui al comma 12, lettera c), i comuni possono avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all'articolo 111 alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Tutto ciò premesso, il Comune e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO
In forza del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione denominata _____, e quindi affida alla predetta un'attività di collaborazione e supporto all'attività di vigilanza svolta dagli appartenenti al Comando di Polizia locale cittadino relativamente alle attività finalizzate a garantire tutela e benessere degli animali di affezione, da espletare nei seguenti ambiti operativi:
a)- monitoraggio di parchi e giardini ed altri ambiti pubblici, in relazione all'osservanza dei corretti comportamenti da parte dei conduttori di animali;
b)- gestione degli esposti/segnalazioni pervenuti al Comando da parte di privati;
c)- prevenzione e accertamento di violazioni nelle materie indicate dall'art. 107 c.12 lett.c, come previsto dal successivo co. 13.
d)- sopralluoghi anche nell'ambito di fatti costituenti reato a danno degli animali d'affezione
e)- contrasto del randagismo e tutela dei gatti liberi
f) - attività di promozione e sensibilizzazione a favore delle adozioni di animali d'affezione ricoverati e non presso il canile comunale;
g) campagne di sensibilizzazione ed iniziative informative circa i corretti comportamenti in ambito urbano.

L'associazione, garantisce i servizi sopra indicati avvalendosi del proprio nucleo di Guardie Zoofile.
Tutte le sopra indicate attività rivestono interesse per l'intera collettività, essendo volte anche a garantire la sicurezza di persone e animali ed anche stradale che potrebbe essere pregiudicata dai comportamenti incongrui dei proprietari/conduttori di animali o non rispettosi delle condizioni di benessere e tutela degli stessi.

ART. 2 FINALITA'

La presente convenzione, attraverso un potenziamento delle attività sopra indicate, rivolte alla tutela del benessere animale, si propone di favorire finalità di maggior consapevolezza dei bisogni e dei diritti degli animali e dei doveri dei relativi proprietari, anche a seguito dell'incremento del numero all'interno delle famiglie e del contesto urbano; in tale contesto le funzioni attribuite alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, possono rappresentare un'utile sinergia della performance complessiva dell'Ente, oltre che migliorare le condizioni di sicurezza urbana nei termini descritti dal precedente art. 1.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Le attività descritte al precedente art.1 dovranno essere svolte seguendo le direttive ed in modo concordato con l'Ufficiale Responsabile del Nucleo Polizia Ambientale del Comando P.L, che costituisce il referente per il Comando P.L., per l'attuazione della presente convenzione, anche sulla base di programmi periodici di attività.
Il coordinatore dei volontari è responsabile del funzionamento dei servizi di volontariato, dell'utilizzo dei necessari DPI da parte dei volontari ed è tenuto ad operare in stretta collaborazione con l'Amministrazione e gli uffici preposti.
L'associazione individua un coordinatore delle attività che fungerà da riferimento per il Comando PL sia per le attività programmate che per le attività che dovessero rendersi necessarie in modo non programmato. A tale scopo l'associazione metterà a disposizione un recapito di posta elettronica e telefonico mobile dotato di traffico dati, utile eventualmente alla trasmissione reciproca di documentazione fotografica correlata agli interventi.
L'associazione mediante il proprio Nucleo di Guardie Zoofile garantisce:
- n. 3 servizi settimanali per le attività di cui alla precedente art. 1 lett. a) per n. 9 ore settimanali a rotazione nei vari ambiti cittadini, con modalità e equipaggi definiti dall'associazione stessa.
- n. 1 servizio settimanale per ulteriori n. 3 ore, dedicato ai sopralluoghi programmati o non programmati che dovessero rendersi necessari; qualora non vi sia alcuna necessità di sopralluogo, le attività verranno rivolte al monitoraggio di cui alla cit. lett.a) dell'art. 1.
Le restanti attività sono effettuate a richiesta e su segnalazione del competente Ufficio del Comando P.L. e, comunque, concordate fra le parti, anche in occasione di eventi o iniziative promosse dal Comando P.L.
I servizi indicati all'art. 1 sono svolti con l'uniforme messa a disposizione dall'Associazione recante ben visibile la qualifica di Guardia Zoofila. Laddove il servizio venga effettuato in abiti civili come da disposizione del referente del Comando P.L, i Volontari dovranno essere muniti di regolare documento di riconoscimento comprovante la qualifica rivestita.
Per quanto concerne le attività promozionali l'Associazione si impegna, nei limiti delle proprie possibilità, a collaborare con il Comune per lo svolgimento di iniziative pubbliche e comunque finalizzate ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica su tematiche oggetto della presente convenzione.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'Associazione mette a disposizione le proprie dotazioni, mezzi ed attrezzature.
I volontari impegnati nei servizi oggetto della presente convenzione redigono giornalmente un rapporto di servizio; mensilmente il referente dell'associazione provvede a trasmette i rapporti redatti nell'arco del periodo.
Le attività sono svolte prevalentemente in orario diurno nei giorni feriali, ma potranno avere luogo anche nei giorni festivi e anche in orario serale per eventuali sopralluoghi mirati.
Le Guardie Zoofile esplicano la loro attività senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.
Le Guardia Zoofile aderenti all'Organizzazione di Volontariato, opereranno nella qualità di pubblici ufficiali ex art. 357 c.p. con qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria "ope legis", per ciò che concerne le violazioni in materia di norme sulla protezione degli animali.

Art . 4 DURATA
La presente convenzione ha durata biennale, con decorrenza dalla data della sottoscrizione fra le parti e cessa di produrre effetti trascorsi 2 anni dalla predetta data.

ART. 5 PERSONALE VOLONTARIO
Per l'esercizio delle attività convenzionate l'Associazione si avvarrà di persone (volontari) in possesso di idonea preparazione, competenza ed esperienza, il cui elenco, completo di dati anagrafici e recapiti telefonici, verrà comunicato al Referente del Comando P.L. prima dell'inizio delle attività convenzionate e aggiornato tempestivamente in caso di variazioni indicando altresì i riferimenti della qualifica di Guardia zoofile.
L'appartenenza all'Associazione, da comprovarsi eventualmente nel corso dell'esecuzione di tali attività, avverrà mediante esibizione della tessera di appartenenza.
Gli operatori dovranno essere in possesso della nomina prefettizia di Guardia particolare Giurata previo superamento del corso di formazione per Guardie Eco Zoofile.
Gli operatori incaricato non dovranno avere alcun legame di parentela, affinità o economico né diretto né indiretto con cittadini o gestori di strutture di strutture di ricovero o allevamenti di animali d'affezione privati o pubblici presso i quali potrebbero effettuare controlli a richiesta o a seguito di esposti. In ogni caso, qualora ciò dovesse verificarsi, hanno l'obbligo di comunicarlo ed astenersi dall'intervento.
I volontari impegnati non devono aver subito condanne anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. o decreto penale di condanna o non devono aver in corso o subito procedimento penali per reati contro gli animali o relativi a delitti contro le persone.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione si impegna a svolgere i compiti affidati con correttezza e nel rispetto delle normative riguardanti la sicurezza pubblica e del personale e di tutte le norme vigenti nella materia oggetto della presente convenzione e delle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. applicate al Volontariato.
L'Associazione è l'unica responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento della vigilanza prevista nella presente convenzione. A norma dall'Art. 18 del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", garantisce di avere stipulato per i propri volontari inseriti nell'attività di vigilanza copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per le responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione, per il tramite dei propri Responsabili, vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.
L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessaria formazione ed addestramento, delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività servizio o delle prestazioni specifiche, ed altresì, fornisca ai volontari i necessari DPI e attraverso i propri responsabili ne verifichi il corretto utilizzo da parte degli stessi.

ART. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA
A norma dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore",l'associazione garantisce di avere stipulato per i propri volontari impegnati nell'espletamento dei servizi di cui all'art. 1, copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per le responsabilità civile verso terzi

Art. 8 IMPORTO CONTRIBUTO
A fronte del complesso delle attività affidate all'Associazione / Organizzazione con la presente convenzione, il Comune di Busto Arsizio si impegna a corrispondere a titolo di rimborso massimo un contributo di € 10.000 suddiviso in quote annuali di massimo € 5.000,00 di cui all'art. 56 comma 2 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 .
Il contributo complessivo è stato definito nell'ipotesi della possibilità di affidamento dei servizi oggetto della presente convenzione, fino a due associazioni che collaborino con l'Amministrazione Comunale.
Nell'ambito di tale collaborazione viene messo a disposizione un importo massimo annuale di € 5.000,00 da suddividere equamente tra le associazioni/ organizzazioni eventualmente affidatarie. Nel caso in cui le spese rendicontate da un'associazione risultassero inferiori all'importo massimo previsto/anno (€ 2.500,00), in sede di rendicontazione annuale potranno essere messe a disposizione dell'altra Associazione, per coprire eventuali ulteriori costi ammissibili e dimostrati.
Qualora invece, ad esito della presente procedura risultasse una sola affidataria l'importo sopra indicato di € 5.000 anno potrà essere destinato fino a concorrenza, alla predetta unica associazione.

ART. 9 – ONERI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune effettuerà il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese assicurative e di gestione/manutenzione di autovetture e auto/motoveicoli e/velocipedi impiegati per lo svolgimento spese di formazione ed aggiornamento dei volontari, spese di acquisto e gestione/manutenzione delle attrezzature e dei dispositivi di protezione personale, quota spese di telefonia fissa e mobile e ponti radio, spese per trasporto pubblico, spese assicurative dei volontari, quota costi di gestione della sede e di cancelleria, con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.
Il comune concederà un rimborso annuo complessivo fino a € 5.000 che verrà erogato con cadenza semestrale, con le seguenti modalità:

- 1° anno:

pagamento del 50% a titolo di acconto entro il primo mese dall'inizio dell'attività per consentire il recupero delle spese sostenute in fase di avvio e successivamente alla scadenza del primo anno il restante 50%, previa presentazione di richiesta di liquidazione allegando documentazione giustificativa

delle spese effettivamente sostenute da parte dell'Associazione e verifica della attività svolta, della conformità a quanto pattuito con la presente convenzione.

- 2° anno:

pagamento del 50% al termine del primo semestre in acconto, previa richiesta; il restante 50% alla scadenza del secondo semestre, previa presentazione di documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute da parte dell'Associazione e verifica della attività svolta, della conformità a quanto pattuito con la presente convenzione.

Art. 10 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

Tutte le spese oggetto di richiesta di rimborso dovranno essere attinenti alle attività effettivamente svolte, nonché regolarmente documentate.

Alla richiesta di rimborso a conclusione del primo e a conclusione del secondo anno dovranno essere allegati:

• una relazione annuale/finale sullo svolgimento dell'iniziativa per cui è stato concesso il contributo;

• copia leggibile di tutte le pezze giustificative relative alle spese sostenute.

Gli originali dovranno essere conservati secondo i termini di legge presso la sede dell'Associazione/Ente destinataria del contributo, la quale sarà tenuta ad esibirli qualora venisse richiesto un eventuale controllo da parte delle Autorità competenti.

Si precisa che tutte le pezze giustificative riguardanti le spese dovranno:

- avere una data non anteriore a quella della comunicazione di assegnazione del contributo;
- essere intestate all'Associazione/Ente destinataria del contributo che ha sottoscritto la convenzione.

Tutte le spese dovranno essere attinenti alle attività effettivamente svolte, nonché regolarmente documentate: in caso contrario, il Comune provvederà a richiedere la restituzione delle somme anticipate e non coperte da corretti giustificativi. Il contributo potrà essere in tutto o in parte ridefinito qualora l'associazione non rispetti gli impegni assunti con la convenzione.

ART. 11 - VERIFICHE PERIODICHE

A cadenza almeno semestrale, i soggetti firmatari effettueranno reciproche verifiche sugli obblighi assunti e sulla rispondenza delle attività convenzionate rispetto ai bisogni della collettività, così come esplicitati all'art. 1 della presente convenzione.

ART. 12 - RECESSO

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare,mediante PEC, all'altra Parte con un preavviso di 30 giorni. In ogni caso la parte che recede ha l'obbligo di garantire e portere a termine le attività avviate. Il recesso non può costituire, in nessun caso, causa di alcuna pretesa a titolo di indennizzo o risarcimento

ART. 13 – RISOLUZIONE

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione in ogni momento, per provata violazione o inadempimento agli impegni assunti. Inoltre, il Comune può risolvere la presente convenzione qualora l'Associazione: - violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni anche comunali; - venga sciolta, ovvero si determini una sostanziale modificazione del suo assetto, tale da fare venire meno il rapporto fiduciario col Comune. - non esegua in termini quantitativi e/o qualitativi gli interventi richiesti oggetto della presente convenzione. La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62, il Comune di di Busto Arsizio estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutti i soggetti e imprese che a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico operino in favore dell'Amministrazione. Pertanto l'associazione/organizzazione _____si impegna a far rispettare alle proprie guardie volontarie tutte le disposizioni, in quanto compatibili con gli impegni assunti con la presente convenzione, contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il citato D.P.R. 62/2013 nonché a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal Comune.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese riferibili alla stipula della presente convenzione sono a carico del Comune . Verrà registrata esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986) ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 .

ART. 16 - RISERVATEZZA

Nello svolgimento delle attività istituzionali le parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare aper alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento dell'attività, le informazioni di qualsiasi natura gfornite dall'altra parte, nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

ART.17 - CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente sarà esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

ART.18 - DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

In esecuzione della presente convenzione, l'Associazione effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'Accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile. L'Associazione è, pertanto, designata dal Comune di Busto Arsizio quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del citato Regolamento e si obbliga a dare esecuzione alla convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato alla presente. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'Accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

ART.19 RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Per il Comune

per l'Associazione

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (All. A alla convenzione)

1. Premesse

Il presente Accordo costituisce allegato parte integrante della convenzione siglata tra l'Ente e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato 1: Glossario.

Le Parti convengono quanto segue.

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto della convenzione, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;

2.1.2 non trasferisce i dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolte dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dell'Ente;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di

adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.
2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.
2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.
3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.
3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.
4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.
4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.
4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione alla convenzione in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti – Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.
5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano
5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nella convenzione di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione della convenzione, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "SubResponsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.
6.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.
6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali al di fuori dell'area economica europea

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione della presente convenzione al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

9. Audit

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell'Ente.
9.2 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine b) istanza ricevuta da soggetti interessati. Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione della convenzione e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri SubResponsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a: a. descrivere la natura della violazione dei dati personali b. le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; c. i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach; d. la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali; e. una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo

12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente

12.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;

12.2.4 fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

Per il Comune

per l'Associazione